numero_1_2010 8-02-2010 17:41 Pagina 1

Punto FIOM

www.fiom.cgil.it

«PuntoFiom»
febbraio 2010

grafica e impaginazione: Alessandro Geri
redazione: Claudio Scarcelli
Corso Trieste, 36 - 00198 Roma
e-mail: puntofiom@fiom.cgil.it
web: www.fiom.cgil.it/puntofiom

Per iscriverti alla *mailing list* e ricevere regolarmente la newsletter della Fiom invia una e-mail all'indirizzo
puntofiom@fiom.cgil.it

Federazione Impiegati Operai Metallurgici

La proposta di legge di iniziativa popolare è parte delle iniziative di contrasto agli accordi separati assunte all'Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati della Fiom il 30 ottobre scorso

Prendiamo l'iniziativa

Parte la campagna per la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge d'iniziativa popolare della Fiom per affermare diritti e regole democratiche in materia di rappresentanza, certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia e validità dei contratti collettivi.

I princìpi della proposta

Il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di eleggere in ogni luogo di lavoro, anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti, una Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) a cui sia riconosciuta la titolarità di contrattare tutti gli aspetti che compongono la condizione lavorativa. Il sistema elettorale adottato è proporzionale puro a liste concorrenti. Il voto è personale, libero e segreto. L'elezione delle Rsu avviene su tutto il territorio nazionale, ogni 3 anni, in un unico periodo dal 1° settembre al 30 novembre.

La definizione di un sistema per la certificazione della rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale dato dalla percentuale di voti ottenuti nelle elezioni delle Rsu e dal numero degli iscritti che versano regolari contributi sindacali.

L'efficacia e la validità dei contratti collettivi nazionali e aziendali è data dal fatto che gli accordi sono approvati tramite l'effettuazione di un referendum, con voto segreto delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari, a maggioranza assoluta dei votanti. Le ipotesi di Contratti nazionali devono essere sottoscritte da organizzazioni sindacali che abbiano una prevalente rappresentatività delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, inteso come media tra il dato elettorale delle elezioni Rsu e il dato associativo degli iscritti. I contratti di 2° livello devono essere sottoscritti dalle Rsu.

Le ipotesi di modifica degli accordi quadro di riforma contrattuale devono essere sottoposti all'approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari tramite apposito referendum.

foto AG

La legge di iniziativa popolare, così come il referendum, è un istituto di democrazia diretta mediante il quale i cittadini possono, attraverso una raccolta di almeno 50.000 firme, presentare al Parlamento un progetto di legge, affinché questo sia poi discusso e votato.

«Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli»
(articolo 71, comma 2, della Costituzione).

PER FIRMARE LA PROPOSTA DI LEGGE CHIEDI INDICAZIONI ALLE DELEGATE E AI DELEGATI DELLA FIOM O RIVOLGITI ALLA STRUTTURA FIOM TERRITORIALE. TUTTI I MATERIALI SULLA CAMPAGNA SI POSSONO TROVARE SU
www.fiom.cgil.it

FIOM-CGIL

numero_1_2010 8-02-2010 17:41 Pagina 2

Il testo della proposta di legge

di iniziativa popolare per democrazia e rappresentanza sindacale, rappresentatività e referendum per la validazione dei contratti

Art. 1
Costituzione, compiti e diritti delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

1. In ogni impresa, nonché nelle imprese che hanno più unità produttive in ognuna di esse, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di costituire una rappresentanza sindacale unitaria (Rsu), attraverso una elezione libera e con metodo proporzionale. Per unità produttiva si intende ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo.

2. Nelle imprese articolate in più unità produttive nonché per ogni bacino nelle ipotesi di imprese di settore o categoria omogenee che non hanno più di 15 dipendenti, così come individuato dalla contrattazione collettiva, possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie delle singole unità produttive.

Rappresentanza. Diritto per le lavoratrici e i lavoratori a eleggere, anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti, una Rsu titolare a contrattare tutti gli aspetti che compongono la condizione lavorativa

3. L'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie avviene ogni tre anni, di norma nel periodo che va dal 1° settembre al 30 novembre, fatto salvo il diritto a rinnovare le Rsu decadute o di nuova istituzione, e il diritto di presentare le liste per le elezioni compete a tutti i sindacati rappresentativi e a forme associative di lavoratrici e lavoratori cui aderisca mediante firme apposte in calce alla lista non meno del 3 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori elettori.

4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori con adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti. Il voto è personale e uguale, libero e segreto.

5. La Commissione elettorale che organizza le operazioni di voto e procede allo scrutinio è formata da un rappresentante di ciascuna lista.

Elezioni Rsu. Sistema proporzionale puro a liste concorrenti. Il rinnovo avviene su tutto il territorio nazionale ogni 3 anni in un unico periodo dal 1° settembre al 30 novembre

6. Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione i locali e quanto occorrente per lo svolgimento delle elezioni, ivi incluso il diritto a tenere l'assemblea retribuita in orario di lavoro.

7. Tutte le controversie relative alle Rsu sono di competenza del Giudice del lavoro. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 8 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.

8. Le Rsu e le singole organizzazioni sindacali sono legittimate a ricorrere contro i comportamenti del datore di lavoro ex art. 28 Legge n. 300 del 1970.

9. Sono costituiti in ogni provincia, presso le Direzioni provinciali del lavoro, Comitati paritetici, costituiti dai rappresentanti dei sindacati rappresentativi e presieduti dai Direttori delle direzioni provinciali del lavoro, che raccolgono e comunicano, entro trenta giorni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) che provvede alla loro pubblicazione entro il mese di gennaio.

10. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è composta nelle unità produttive:

a) fino a 15 dipendenti da un componente;

b) da sedici a cinquanta addetti da tre componenti;

c) da cinquantuno addetti a duecento, da cinque componenti;

d) nelle unità produttive con più di duecento addetti da numero di componenti di cui alla lettera che precede si aggiunge un componente ogni 100 addetti.

11. Alle rappresentanze sindacali unitarie, o al loro coordinamento, di gruppo o aziendale, territoriale o di bacino, spetta il diritto alla contrattazione aziendale, con l'assistenza delle Associazioni sindacali rappresentative, e i diritti sindacali, di informazione e partecipazione previsti da norme di legge e da contratti collettivi.

12. Ai componenti la rappresentanza sindacale, ai dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative e alla Rsu collegialmente sono riconosciuti rispettivamente i diritti e le tutele di cui al Titolo terzo e di cui agli articoli 18 e 22 della Legge n. 300/70, e successive modificazioni.

Art. 2
Rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale

1. Le organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori sono considerate rappresentative a livello nazionale e territoriale quando abbiano nella categoria o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale per l'elezione delle Rsu. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni, desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali nonché dalle iscrizioni comunque certificate e verificabili, rispetto al totale degli iscritti nell'ambito considerato.

2. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal ministero del Lavoro, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il mese di gennaio e comunicati al Cnel, il quale provvede a determinare la capacità rappresentativa di ogni sindacato.

Rappresentatività. Va definito un sistema per la certificazione della rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale, dato dai consensi ottenuti nelle elezioni delle Rsu e dal numero degli iscritti di ogni organizzazione

Art. 3
Sottoscrizione e approvazione dei contratti collettivi

1. I contratti collettivi sono validamente stipulati con gli effetti dell'art. 2077 del codice civile, alle seguenti condizioni:

a) con riferimento ai contratti nazionali, quando le ipotesi di accordo siano sottoscritte da organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano una prevalente rappresentatività delle lavoratrici, dei lavoratori, inteso come media tra dato associativo e dato elettorale nella categoria o area contrattuale; ovvero, con riferimento ai contratti aziendali quando siano sottoscritti dalla Rsu; ovvero, con riferimento ai contratti di 2° livello territoriali o di bacino, quando siano sottoscritti da organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie dell'area interessata;

b) siano approvati a seguito di apposito referendum con voto segreto dalle lavoratrici e dai lavoratori destinatari, a maggioranza assoluta dei votanti.

Referendum. Tutti i contratti collettivi nazionali e aziendali devono essere validati da un referendum delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari, a maggioranza assoluta dei votanti

2. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche per ipotesi di modifica degli accordi quadro di riforma contrattuale.

Democrazia. Gli accordi quadro di riforma contrattuale devono essere sottoposti all'approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari tramite referendum

Art. 4
Giudice competente

1. Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge.

Art. 5
Norme transitorie e finali

1. Le elezioni di cui all'art. 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le rappresentanze eventualmente già elette in base ad accordi o contratti collettivi vigenti decadono una volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell'art. 1.

2. Il ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana il regolamento per assicurare il funzionamento dei Comitati paritetici per la rilevazione dei dati elettorali e la raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali.

www.fiom.cgil.it

FIOM-CGIL